

**COMUNE DI CREMA**

**PROVINCIA DI CREMONA**

**CONTRATTO DI SUBCOMODATO**

PER L'UTILIZZO IMMOBILE SITO IN CREMA – PIAZZALE MARTIRI DELLA LIBERTA' DI PROPRIETA' DELLA RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. ALLA PROVINCIA DI CREMONA DA UTILIZZARE COME SEDE PER LE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE.

**TRA**

Il COMUNE DI CREMA, con sede in Piazza Duomo, 25 C.F. 91035680197 P.IVA 00111540191, rappresentato dal Dirigente Maurizio REDONDI, nato a Crema il 19 AGOSTO '55, di seguito denominato **Comune**

**E**

la PROVINCIA DI CREMONA, con sede a Cremona in Corso Vittorio Emanuele n. 17 - Codice Fiscale: 80003200195, nella persona del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio Dr. Roberto Zanoni, nato a Cremona il 30.04.1958, di seguito denominata Provincia;

**PREMESSO CHE**

- il Comune, con Delibera di Giunta 2013/00423 del 02 dicembre '13 "Approvazione proposta di comodato da parte della RFI di Milano al Comune di Crema di alcuni locali nella stazione di Crema" e con il "Contratto di Comodato di Immobile di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A." del 30 ottobre '15 registrato a Crema il 16 novembre '15 al n. 1438 serie 3, ha ricevuto in comodato dalla Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., di seguito denominata più brevemente "RFI", gli immobili di proprietà individuati nel fabbricato viaggiatori ed al magazzino merci della stazione ferroviaria di Crema in Piazzale delle Libertà, identificati nell'Agenzia delle Entrate – Settore Territorio della Provincia di Cremona al foglio 23 particella 119 subalterno 501 cat. E/9;
- ai sensi dell'articolo 1 del contratto con RFI si concede in comodato gli immobili al Comune di Crema al fine di svolgervi esclusivamente attività sociali e di pubblico interesse;
- ai sensi dell'articolo 8 dello stesso contratto, si dà la possibilità di sub comodare anche parzialmente ad Enti no profit previa preventiva autorizzazione della RFI;
- il contratto di comodato con la RFI scade il **31 marzo '22**;

- il servizio volontario di guardia ecologica è disciplinato dalla L.R. n. 9 del 28.02.2005 ed è organizzato con criteri unitari per l'intero territorio regionale e svolto da Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.) operanti, nel caso in specie, presso la Provincia di Cremona;
- le G.E.V. :
  - sono Guardie Giurate riconosciute dalla Prefettura;
  - sono in possesso di un Decreto di Riconoscimento da parte della Provincia;
  - hanno poteri accertatori in campo ambientale e, ai sensi di legge, possono cooperare con servizi di Polizia Locale, idraulica, forestale e con l'A.R.P.A.
- le G.E.V. avevano una sede in Crema presso il Palazzo della Provincia, ma le note modifiche legislative hanno imposto alla Provincia la rinuncia alla sede citata;
- considerato che all'interno dei locali concessi in comodato dalle R.F.I., nell'ex magazzino merci, vi è un locale, non utilizzato, meglio evidenziato in rosso nell'allegata planimetria, che le G.E.V. hanno visionato e reputato idoneo allo svolgimento delle proprie attività;

**VISTI:**

- l'assenso all'utilizzo dello spazio espresso dalla Giunta Comunale;
- l'atto del Presidente della Provincia n.203 del 17/11/2016 con cui viene approvato il protocollo d'intesa con il Comune di Crema affinché lo stesso Comune conceda gratuitamente, comprese le spese di gestione e assicurazione, una sede per le guardie ecologiche in quanto le stesse effettueranno, con modalità concordate con il Comune, un servizio di vigilanza;
- l'autorizzazione della Rete Ferroviaria Italiana del 02/12/2016 n. prot. pec. 61175.

**Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue**

1. Le premesse formano parte integrante del presente contratto.
2. Il Comune concede in sub comodato alla Provincia di Cremona, che accetta, il locale ubicato presso gli ex magazzini merci dello scalo RFI in Piazza delle Libertà 1/G, da utilizzare come sede per le Guardie Ecologiche Volontarie.

3. Il rapporto contrattuale è disciplinato dai successivi articoli. Per quanto eventualmente non previsto troveranno applicazione le norme del codice civile in materia di comodato.
4. I locali sono consegnati nello stato di fatto in cui si trovano con i relativi oneri, pesi, pertinenze e saranno concessi in uso.
5. **Il presente contratto ha durata fino al 31/12/2019** ed è sostanzialmente gratuito. Alla scadenza il contratto potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo su richiesta della Provincia, eventuali nuovi rinnovi non potranno superare la data del **31 marzo 2022**, data di scadenza del contratto tra Comune e RFI, che la Provincia dichiara di conoscere. Eventuali rinnovi oltre tale data sono subordinati all'ottenimento di un nuovo contratto con la RFI.
6. Il Comune e Provincia potranno ottenere la revoca del presente contratto in qualunque momento dandone comunicazione scritta almeno 3 (tre) mesi prima della data in cui il recesso ha esecuzione. In tal caso la Provincia si obbliga comunque a ripristinare lo stato dei luoghi.
7. I locali oggetto del presente contratto verranno adibiti da parte del comodatario al servizio di cui nelle premesse. La predetta destinazione è condizione essenziale del sub-comodato. Il mutamento, anche parziale, di esso da diritto al Comune di ritenere immediatamente risolto il comodato senza che il comodante possa avanzare pretesa alcuna, né rimborso delle spese eventualmente anticipate.
8. Il sub-comodatario si impegna ad usare, custodire e conservare quanto forma oggetto del presente contratto in buon stato e con la massima cura e diligenza.
9. Qualora il sub-comodante richieda la restituzione dei locali prima della scadenza concordata per imprevedibile bisogno (art.1809 del Codice Civile) saranno concordate tra le parti le modalità e gli obblighi per tale restituzione.
10. Non potranno essere apportate innovazioni, addizioni o migliorie di rilievo nel corso di validità della presente autorizzazione senza il preventivo assenso scritto, previo inoltre della richiesta al Comune, della RFI proprietaria dell'immobile, consenso che potrà essere accordato alle seguenti condizioni:
  - che la Provincia rinunci ad ogni pretesa di rivalsa per le opere stesse;
  - che la Provincia si obblighi alla riduzione in pristino stato prima del termine del contratto ed a sue spese, ove ne venga richiesto dalla proprietà.

Nel caso in cui le opere siano state eseguite senza il consenso della proprietà esse si intendono, ad insindacabile giudizio della stessa, od acquisite senza compenso alcuno dalla proprietà stessa oppure vi sarà l'obbligo della Provincia di rimuoverle a propria cura e spese nei tempi indicati dalla proprietà.

La Provincia ha ritenuto l'immobile idoneo alla destinazione d'uso convenuta e resta sin d'ora inteso che ogni intervento che si renderà necessario in futuro, finalizzato al mantenimento dei requisiti per i servizi attivati, sarà a totale carico delle Provincia.

11. Per quanto eventualmente non previsto nel presente contratto le parti si obbligano a provvedere con successivi accordi, nell'ambito del principio della buona fede e dell'equo contemperamento dei reciproci interessi.
12. Nel caso insorgessero controversie circa l'interpretazione delle norme del presente contratto o in relazione alla completa attuazione dello stesso, competente è il Tribunale di Cremona.
13. Tutte le spese per la stipulazione e la registrazione del presente contratto, in caso d'uso, sono a carico del comodatario.

Crema,

Il Comune

La Provincia